Con la legge di stabilità 2016 il limite per i pagamenti in contanti è stato aumentato a 3.000 euro

Categoria : DIALOGO CON L'EDITORE
Pubblicato da Giuseppe Piccolo in 20/5/2016

Dal 1° gennaio 2016 il limite alla circolazione del contante è di 3.000 euro. Vediamo quando tale limite opera e che eccezioni ci sono.

Con la legge di stabilità 2016 il **limite per i pagamenti in contanti** è stato aumentato a **3.000 euro**. In altre parole, sono vietati i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro. La previsione di questo limite ha l’obiettivo di ridurre la circolazione del nero e favorire i pagamenti tracciabili.

Per **pagamenti tracciabili**, quindi sempre ammessi a prescindere dall’importo, si intendono:

bonifici bancari;

assegni bancari non trasferibili e assegni circolari;
utilizzo di carte di credito e bancomat.

Quando opera il limite dei 3.000 euro in contanti?

I limiti alla circolazione del **contante** valgono sia nei rapporti commerciali, cioè tra le imprese, sia nei rapporti tra privati, quindi ad esempio anche con riguardo ai pagamenti tra parenti o tra amici.

Il **limite di 3.000 euro** invece non opera in caso di prelievo dal proprio conto corrente bancario.

Infatti dal conto si possono prelevare più di 3.000 euro perché sostanzialmente c’è di mezzo una banca. Attenzione però al fatto che, se le operazioni di prelievo avvengono frequentemente, la banca potrebbe segnalare l’operazione ai fini dei controlli antiriciclaggio.

Posso frazionare un pagamento in modo da andare sotto il limite di 3.000 euro in contanti?

La legge non permette di spezzettare il **pagamento in contanti** di un’unica operazione, fino a scendere al di sotto del **limite di 3.000 euro**, se non in casi ben precisi.

In particolare il **frazionamento di un’operazione superiore a 3.000 euro** è ammesso quando:

è connesso alla natura della specifica operazione da pagarsi, come ad esempio una somministrazione periodica;
corrisponde a un preciso **accordo tra le parti**, concluso prima del trasferimento del contante, di cui si possa dare una prova documentale. Per esempio è lecito pagare una **fattura sopra i 3.000 euro**
in contanti quando per accordo delle parti, riportato nella stessa fattura, i pagamenti devono avvenire a 30-60-90 giorni. Ovviamente i tre pagamenti, da eseguirsi scaglionati nel tempo, devono essere singolarmente inferiori a 3.000 euro.

Il frazionamento diventa comunque illecito quando viene fatto in modo artificioso al solo fine di eludere la normativa, ovvero quando non corrisponde a un concreto interesse della parti o a una prassi commerciale.

Facciamo qualche esempio più concreto:

viene organizzato un pranzo di nozze per un costo complessivo superiore a 3.000 euro: anche se il prezzo per invitato è di molto inferiore al limite imposto per l’uso del contante, l’**operazione è unica** e va pagata con mezzi tracciabili;
più persone cenano insieme (il conto totale è sopra i 3.000 euro) ed ognuno paga la propria quota (la quota a testa è sotto i 3.000 euro): siccome per operazione si considera quella tra il ristoratore e la singola persona il **limite** non è superato;

il genitore vuole dare al figlio fuori sede dei soldi in contanti che poi il figlio potrà spendere come preferisce: ebbene, siccome si tratta di un’unica operazione tra padre e figlio, il **contante trasferito** non deve superare i 3.000 euro;
posso uscire con più di 3.000 euro in tasca se poi li spendo in negozi diversi, in quanto l’acquisto in ogni negozio equivale ad una operazione autonoma.

Quando un pagamento in contanti è vietato anche sotto i 3.000 euro?

La legge che ha imposto il **limite di 3.000 euro** all’utilizzo del contante ha previsto diverse eccezioni, ovvero situazioni cui il limite per la **circolazione del contante** è perfino più basso. Se dunque ricorre uno dei casi sotto elencati non si può pagare in contanti, anche se si tratta di importo inferiore a 3.000 euro.

In particolare questi più severi limiti ai pagamenti in contanti operano per:

i pagamenti eseguiti dalla **pubblica amministrazione**, che per importi superiori a 1.000 euro deve usare strumenti di pagamento tracciabili, come ad esempio per l’erogazione delle pensioni;
i **money transfer**, che per l’elevato rischio di circolazione di denaro di dubbia provenienza incontrano il limite di 1.000 euro in contanti;
gli **assegni bancari e postali**, che se sono emessi per un importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome del beneficiario del pagamento;
i **modelli di pagamento F24** per le imposte, che quando sono utilizzati dai privati per un importo superiore a 1.000 euro devono essere pagati tramite fisco on line o home banking, con divieto di utilizzare F24 cartacei;
le **associazioni** che vogliono godere di particolari agevolazioni fiscali: anche in questo caso la legge impone di usare mezzi di pagamento tracciabili per operazioni sopra i 1.000 euro;
libretti al portatore, per i quali il saldo massimo è di 999,99 euro, mentre il limite al trasferimento è di 2.999,99. Questo significa che posso avere più libretti al portatore, ciascuno di saldo massimo 999,99 euro, e posso trasferirli insieme se complessivamente il loro valore non supera i 2.999,99 euro.